



6685/12

EEGKCE

REPUBBLICA ITALIANA

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

EQUA
RIPARAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 22565/2010

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

Cron. 6685

Dott. SALVATORE DI PALMA - Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere -

Ud. 18/01/2012

Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere -

PU

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22565-2010 proposto da:

SIMONINI DANTE (SMNDNT39D05A944A) ANDREI BRUNO
 (NDRBRN47A09B979L) GHEZZI ATTILIO (GHZTTL41P21C904G)
 PRATI ANDREA (PRTNDR56S03D612D) SAVINO ANTONIO
 (SVNNTN54R18H703N) VARACCA ALESSANDRO (VRCLSN55D20G337Z)
 MONTANARI MARZIO (MNTMRZ51B26G337Y) VARESI WILLIAM
 (VRSWLM51H21H720H) CROVINI GIUSEPPE (CRVGPP53B16C145D)
 CANTONI CARLO (CNTCRL48S01E463E) PASSERI STEFANO
 (PSSSFN37M24B898M) VARACCA PINUCCIA (VRCPC52E44B034B)
 BASTONI LUIGI AMEDEO (BSTLMD49P14G337Y) PEDRETTI MARCO
 (PDRMRC64A17G337D) elettivamente domiciliati in ROMA,

2012

216

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato
FRISANI PIETRO L., che li rappresenta e difende,
giuste procure speciali (n. 14) in calce al ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (80415740580) in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;


- **controricorrente** -

avverso il decreto nel procedimento n. V.G. 387/09
della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del 17.7.09,
depositata il 02/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;

udito per i ricorrenti l'Avvocato Frisani Pietro L.
che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il rigetto del
ricorso.



Equa riparazione

Sentenza

Ritenuto che Bruno Andrei e le altre tredici persone indicate in epigrafe, con ricorso del 1° ottobre 2010, hanno impugnato per cassazione - deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto della Corte d'Appello di Bologna depositato in data 2 ottobre 2009, con il quale la Corte d'appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti - volto ad ottenere l'equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 -, in contraddittorio con il Ministro dell'economia e delle finanze - il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso -, ha respinto il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell'economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale - richiesto nella misura di € 9.900,00 per l'irragionevole durata del processo presupposto - proposta con ricorso del 3 aprile 2009, era fondata sui seguenti fatti:

a) i predetti odierni ricorrenti, medici in servizio presso l'Azienda U.S.L. di Parma, asseritamente titolari del diritto al computo dell'indennità di tempo pieno in misura integrale,

216
19

senza la decurtazione del quindici per cento prevista dalla legge come conseguenza della scelta di esercitare la professione *extramoenia*, avevano proposto - con ricorso collettivo del 21 giugno 1996 - la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa al momento della proposizione della domanda di equa riparazione;

che la Corte d'Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che: a) la lettera dell'art. 4, comma 3, della legge n. 724 del 1994 esclude che per i medici che optino di svolgere l'attività libero-professionale all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche l'indennità di tempo pieno non sia assoggettata alla decurtazione del quindici per cento; b) tale tesi è stata integralmente accolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 330 del 1999; c) dopo tale pronuncia della Corte costituzionale, i ricorrenti avanti al TAR non potevano nutrire alcuna legittima aspettativa di accoglimento del ricorso né continuare a vivere "nell'incertezza dell'esito dello stesso";

Considerato che, con i motivi di censura, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l'affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al Giudice contabile, nonché l'apoditticità della motivazione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di séguito precisati;

che la censura è fondata;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l'ansia e la sofferenza per l'eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l'esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall'Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte - come nella specie - sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., *ex plurimis* e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a *quibus* hanno sostanzialmente - ed erroneamente - fondato la *ratio decidendi*

sul probabile esito del giudizio presupposto - sovrapponendosi inoltre arbitrariamente al giudizio del Tribunale amministrativo, il quale non aveva ancora definito il giudizio presupposto -, senza peraltro accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.;

che il processo presupposto *de quo* ha avuto una durata complessiva di dodici anni e dieci mesi circa (dal 21 giugno 1996, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 3 aprile 2009, data del deposito del ricorso per equa riparazione);

che questa Corte, sussistendo il diritto all'equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 considera equo, in linea di massima, l'indennizzo di € 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all'equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001, va determinato a favore di ciascun

ricorrente in € 6.400,00 per i dodici anni e dieci mesi circa di irragionevole durata, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate - sulla base delle tabelle A, paragrafo IV, e B, paragrafo I, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi € 3.150,00, di cui € 50,00 per esborsi, € 1.900,00 (€ 600,00+€ 1.300,00 per gli altri tredici ricorrenti) per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell'economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di € 6.400,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi € 3.150,00, di cui € 50,00 per esborsi, € 1.900,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre alle spese

generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi € 900,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 18 gennaio 2012


Il consigliere relatore ed estensore

(Salvatore Di Palma)



Il Presidente

(Giuseppe Salmè)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 3 MAG. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

